



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, recante “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale”, che istituisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale individuati dalla normativa di settore;

**VISTA** la delibera del CIPE n. 74 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, approva l’assegnazione a favore del Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di sostegno all’economia sociale da realizzare attraverso il regime di aiuto di cui al predetto decreto 3 luglio 2015, di risorse pari a euro 200.000.000,00 a valere sulla quota del 30 per cento delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca non destinate agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2017, che stabilisce specifiche condizioni e modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015;

**VISTO** l’articolo 4 del citato decreto interministeriale 14 febbraio 2017, in base al quale gli adempimenti tecnici e amministrativi assegnati al Ministero sono svolti dalla DGIAI, fatto salvo l’utilizzo di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2017, che definisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall’articolo 6, comma 4 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015;

**VISTO** che per la concessione del contributo aggiuntivo al finanziamento, disciplinata dal predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017, sono disponibili ulteriori euro 23.000.000, a valere sulle risorse disponibili del Fondo crescita sostenibile di cui all’art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134;

**VISTO** l’articolo 3, comma 1 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017, in base al quale per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al decreto ministeriale 3 luglio 2015 e all’erogazione del contributo non rimborsabile a copertura di una quota delle spese ammissibili, il Ministero si avvale, sulla base di appositi accordi convenzionali, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito anche *Invitalia* o *Agenzia*);



**VISTO** che il medesimo decreto ministeriale 8 marzo 2017 sancisce che gli oneri derivanti dall'affidamento delle attività di gestione all'Agenzia gravano sulle risorse destinate alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, articolo 2 del predetto decreto. Tali oneri sono determinati nella misura massima del 2 per cento delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto 3 luglio 2015, pari a complessivi euro 223.000.000,00;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014, che reca il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 27 febbraio 2014, registro n. 1-860, con cui il Dr. Carlo Sappino è stato nominato Direttore generale della DGAIA del Ministero dello sviluppo economico;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2017, che prevede l' "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale";

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese", a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, che disciplina i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi;

**VISTO** l'articolo 3 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevede per le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di stipulare convenzioni, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività e che gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono;

**VISTO** il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che all'articolo 19, comma 5, prevede per le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, la possibilità di affidarne direttamente la gestione a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi siano a carico delle risorse finanziarie dei medesimi fondi;

**VISTA** la nota applicativa del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Responsabile della trasparenza del Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2016, sull'applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo al passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (c.d. pantouflage);

**VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";



**VISTO** in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti tra le amministrazioni statali interessate e l'*Agenzia*, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;

**VISTO** l'articolo 1, comma 460, della legge dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministro dello sviluppo economico la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi dell'*Agenzia*, l'approvazione delle linee generali di organizzazione interna, del documento previsionale di gestione e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dello statuto e l'individuazione, con proprio decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;

**VISTA** la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante priorità e obiettivi per l'*Agenzia* nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. e, in particolare, il punto 2.1.1 in cui l'*Agenzia* è individuata quale ente strumentale dell'Amministrazione Centrale;

**VISTO** l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16- quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'*Agenzia* quale società *in house* dello Stato;

**VISTO** l'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", che definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico;

**VISTO** l'articolo 38, comma 1 del citato decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che iscrive di diritto *Invitalia* nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;

**VISTO** che con nota del 12 marzo 2018 il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto all'Autorità nazionale anticorruzione di iscrivere, anche in nome e per conto delle altre amministrazioni centrali dello Stato, *Invitalia* nell'elenco di cui all'art. 192 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

**VISTO** che con nota del 27 aprile 2018 il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, in riferimento alla citata richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ha sottolineato che il potere di incidere sulle nomine degli organi di *Invitalia* costituisce una condizione necessaria per la configurabilità del controllo congiunto da parte del Ministero dello sviluppo economico e delle altre amministrazioni dello Stato interessate e che, a tal fine, può prevedersi, ad esempio, la necessità di una decisione adottata dal Consiglio dei ministri in cui confluisca l'intesa o la concertazione fra il Ministero dello sviluppo economico e le altre amministrazioni dello Stato interessate;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 - relativo all'individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria dell'*Agenzia*, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale - che ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, adottata in attuazione dell'articolo 9 - bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale



della Repubblica Italiana del 3 agosto 2018, n. 179, recante “Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”;

**CONSIDERATO** che l’Autorità nazionale anticorruzione, con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l'iscrizione del Ministero dello sviluppo economico, tra le altre Amministrazioni dello Stato, nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società *in house* Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, attestando che per *Invitalia* ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo dello stesso *Ministero*, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

**CONSIDERATO** che con nota del 2 agosto 2018, prot. n. 000872, *Invitalia* ha comunicato alla Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico di aver realizzato, nel periodo 2015-2017, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*) e comma 7 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**CONSIDERATO** che in riscontro alla sopra citata nota del 2 agosto 2018, la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, Divisione VII – Vigilanza su Enti e Società partecipate, con nota prot. n. 0345497 del 27 settembre 2018, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da *Invitalia* nel triennio 2015-2017 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio, è pari al 99,66%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 1, lettera *b*) e comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016;

**VISTA** la nota prot. 0134269 del 9 ottobre 2017, con la quale la *DGIAI* ha richiesto all’*Agenzia* di presentare un’apposita proposta progettuale per la gestione dell’intervento agevolativo istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, nonché a fornire gli elementi necessari a consentire una preventiva valutazione sulla congruità economica dell’offerta, ai sensi dell’articolo 192, punto 2 del Codice dei Contratti Pubblici, con particolare riferimento all’indicazione e alla riconducibilità dei profili professionali di *Invitalia* e dei relativi costi a quelli riscontrabili nelle normali prassi di mercato;

**VISTA** la nota prot. INV-INV n. 0081303 del 19 settembre 2018, con la quale l’*Agenzia* ha trasmesso alla *DGIAI* la proposta progettuale per la gestione della misura di cui al decreto ministeriale 3 luglio 2015, nonché gli elementi richiesti per la valutazione sulla congruità economica dell’offerta tecnico-economica;

**VISTA** la nota prot. 0328797 del 26 ottobre 2018, con la quale la *DGIAI*, avuto riguardo all’oggetto e al valore delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, ha ritenuto congrua l’offerta di *Invitalia* e ha concesso l’autorizzazione alla stipula del presente atto convenzionale;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 0397041 del 20 novembre 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, Divisione VII - Vigilanza su Enti e Società partecipate - ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018 per gli affidamenti di attività da parte di amministrazioni pubbliche per importi superiori ai 500 mila euro;

**VISTA** la convenzione sottoscritta digitalmente in data 21 novembre 2018 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e *Invitalia* in ordine agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura agevolativa dedicata alla promozione, diffusione e rafforzamento dell’economia sociale;



## DECRETA

### Articolo 1

1. È approvata la Convenzione, richiamata in premessa, per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico – DGIAI – e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - *Invitalia*, sottoscritta in data 21 novembre 2018.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 della Convenzione è riconosciuto ad *Invitalia* il rimborso dei costi sostenuti, pari ad euro 4.460.000,00 (quattromilioniquattrocentosessantamila/00) IVA inclusa, entro il limite massimo del 2%, delle risorse finanziarie disponibili per la misura, di ammontare complessivo pari ad euro 223.000.000,00.

Il predetto importo massimo complessivo di euro 4.460.000,00 è comprensivo dell’IVA calcolata in base all’aliquota vigente al momento dell’emissione di ciascuna fattura.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

*(Carlo Sappino)*

DIV. VI/CO

*Siglato*  
*Il Dirigente della Divisione VI – Camillo Odio*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.*